

Alcune precisazioni sulle regole delle impugnazioni penali

ATTENZIONE

DAL PRIMO LUGLIO 2024 NON VALGONO PIU' LE REGOLE DELL' IMPUGNAZIONE c.d. PANDEMICA

Il 30 giugno scorso è stato l'ultimo giorno per la "disciplina pandemica", in tema di impugnazioni, più volte prorogata.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamate dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo (c.d. riforma penale Cartabia) n. 150/2022, **difatti in vigore fino al 30.06.2024.**

Dunque, per gli **appelli proposti (non fissati)** dal primo luglio scorso (quindi, per le impugnazioni depositate a decorrere dall'1.07.2024):

La richiesta di trattazione orale (ossia la **richiesta di partecipazione all'udienza**) va formulata entro 15 dalla notifica del d.c. (quindi del **decreto di citazione** di cui all'art. 601 c.p.p.) E non in relazione all'udienza (cfr., ora, **art. 598-bis, comma 2, c.p.p.**);

Entro 15 gg. prima dell'udienza il P.G. (la Procura Generale presso la Corte di Appello) formula le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie (cfr., ora, **art. 598-bis, comma 1, c.p.p.**);

Entro 5 gg. prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie di replica (cfr., ora, **art. 598-bis, comma 1, c.p.p.**);

Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio non partecipata è depositato in cancelleria e il suo deposito equivale a lettura ai fini dell'art. 545 c.p.p. (cfr., ora, **art. 598-bis, comma 1, c.p.p.**).

* * *

Alcune differenze, rispetto alla disciplina in vigore fino allo scorso 30 giugno 2024:

1) muta, quindi, il termine per la richiesta di trattazione orale;

2) varia anche il termine per il deposito delle conclusioni scritte di tutte le parti e non viene prevista una scansione delle stesse. Fino al 30 giugno scorso <<entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula(va) le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello>>, mentre i difensori delle altre parti potevano presentare le conclusioni con atto scritto, entro il quinto giorno antecedente l'udienza. Il termine per il deposito delle conclusioni di tutte le parti finisce per coincidere con quello per proporre motivi aggiunti e istanza di concordato;

3) il termine attuale per le conclusioni delle parti private diventa il termine per le memorie di replica *accordato a tutte le parti*;

4) non si prevede una qualche forma di comunicazione in capo alla cancelleria delle conclusioni del P.G. al difensore che quindi sarà onerato di verificarne il deposito;

5) non si indica una specifica forma di deposito dell'istanza (salvo ovviamente ricavarle da norme generali);

6) **il dispositivo non viene più comunicato alle parti.**

* * *

Dunque, per gli appelli depositati fino al 30.06.2024 (la cui udienza, quindi, potrà essere fissata da qui ai prossimi mesi o anni) **dovrebbe applicarsi la disciplina “pandemica” richiamata dall’art. 94 della riforma Cartabia.**

* * *

Per il ricorso per Cassazione:

Al seguente [link](#) la Gazzetta Ufficiale di sabato 29 giugno dove è stato pubblicato il **decreto legge n. 89/2024** che, all’articolo 11, ha “ripristinato” i termini di 25 giorni prima dell’udienza innanzi la corte di cassazione.

Di seguito il testo in vigore per i prossimi sessanta giorni, salva la conversione in legge:

Art. 11.

Modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale

1. All’**articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale**, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «**che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611**»;

B) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «**Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza**».

Pertanto, l’attuale configurazione dell’art. 610 c.p.p. è quello riportato in nota ¹.

¹ Art. 610

Atti preliminari

1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.

2. All'**articolo 611 del codice di procedura penale**, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) al **comma 1** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni**»;

B) al **comma 1-ter**, il primo periodo è sostituito dal seguente: «**Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127**»;

C) il **comma 1-quinquies è abrogato**.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il **30 giugno 2024**.

1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

4. **COMMA ABROGATO DALLA [L. 26 MARZO 2001, N. 128](#).**

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando *((che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611))*.

((Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.))

PERIODO SOPPRESSO DALLA [L. 26 MARZO 2001, N. 128](#). *((314))*

5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.

AGGIORNAMENTO (314)

Il [D.L. 29 giugno 2024, n. 89](#), ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024".

Pertanto, l'attuale configurazione dell'art. 610 c.p.p. è quello riportato in nota ².

² Art. 611

Procedimento

1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

((Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.))

(290)

((314))

1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. (290)

1-ter.

((Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.))

Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. (290)

((314))

1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza. (290)

1-quinquies.

((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 29 GIUGNO 2024, N. 89](#))).

((314))

1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza. (290)

2. COMMA ABROGATO DALLA [L. 26 MARZO 2001, N. 128](#).

AGGIORNAMENTO (290)

Il [D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150](#) ha disposto (con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere

B) entro 15 gg. prima dell'udienza il p.g. formula le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie (prima, per le parti private, il termine per proporre le sue conclusioni era pari a 5 gg. prima dell'udienza; tuttavia tale previsione sembra destinata ad essere modificata da un D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.06.2024, secondo cui «*nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni*»).

C) tutte le parti possono presentare memorie di replica fino a 5 gg. prima dell'udienza (nondimeno, si veda sopra quanto disposto dal nuovo D.L. cit.)

Anche, per questo mezzo di impugnazione non si prevedono oneri di comunicazione per la cancelleria e non si indicano modalità specifiche di deposito dell'istanza di trattazione orale.

Si concorda con l'assunto secondo cui si tratta evidentemente di una disciplina di sfavore della difesa, alla quale non viene assicurato il diritto di intervenire per ultima e sulla quale graveranno nuovi oneri di accertamento (**anche in considerazione del fatto che il deposito in cancelleria equivale a lettura dell'eventuale motivazione contestuale**).

P.S.: sulla scorta delle SS.UU. del 27.06.2024 per gli appelli depositati dal primo luglio 2024 il termine a comparire è pari a 40 gg.

dalla scadenza del termine fissato dall'[articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#)".

AGGIORNAMENTO (314)

Il [D.L. 29 giugno 2024, n. 89](#), ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024".